

ELENCO ABITAZIONI CHE BENEFICIANO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLE ORDINANZE 15 E 16 DEL 20 FEBBRAIO 2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 DISPONIBILI PER L'AFFITTO A CANONE CONCORDATO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 431/1998 O DA CEDERE IN COMADATO AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 4 OTTOBRE 2012.

NUMERO PRARICA	BENEFICIARIO	N. ALLOGGI DISPONIBILI	INDIRIZZO DELL'ALLOGGIO	DATA FINE LAVORI	DATA TERMINE DISPONIBILITA'
RCR 10156	Carra Tea	1	Via Strozza 34	10.09.2015	09.03.2016
RCR 17622	Bernardelli Alberto	2	Piazza Garibaldi 9	18.10.2015	17.04.2016
RCR 22276	Giorgi Giuseppe	3	Piazza Castello 5		
RCR 27913	Capiluppi Flavia	1	Via Villa Inferiore 109		
RCR 28719	Binacchi Paola	2	Strada Zamiola 63		
RCR 28192	Manfredini Pietro	2	Piazza Garibaldi 15		

Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 15 del 20/02/2013 e s.m.i. i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui **all'art.3, commi 9 o 10** sono tenuti a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge n.431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco delle abitazioni disponibili senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.

Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 20/02/2013 e s.m.i. i proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui **all'art.3, commi 8 o 9** sono tenuti a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge n.431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco delle abitazioni disponibili senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.

F.To Il responsabile del Settore
Arch. Stefano Secli